

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 17

Riunione del 9 gennaio 2013

12.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Marco Albani n.q. di Presidente p.t.**
- **ASD Roma Centro n.p. del Presidente p.t.**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Vice Presidente
- Avv. Antonio Amato	- Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **ALBANI Marco:** *“nella qualità di Presidente della ASD Roma Centro, per aver in data 5 settembre 2012 effettuato on line il tesseramento in prestito dell'atleta Alessia Cicchitti, senza che l'atleta avesse mai sottoscritto un modulo di tesseramento in prestito alla ASD Roma Centro, con violazione dell'art. 16 Statuto Fipav e dell'Art. 19, RAT Fipav, nonché della disposizione contenuta nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV in virtù della quale “il Presidente della società che esegue on line il prestito ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta”.*

- **A.S.D. Roma Centro:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 9 Gennaio 2013, dove per gli incolpati era presente il Sig. Marco Albani, e per la Procura Federale, l'Avv. Caravetta.

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto della memoria difensiva e delle dichiarazioni rese dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 18/10/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Alessia Cicchitti aveva fatto pervenire una richiesta con la quale aveva affermato di non aver mai sottoscritto un modulo di prestito dalla società di appartenenza A.S.D. Termoli Pallavolo al sodalizio A.S. Roma Centro.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato da quest'ultima società cessionaria, in data 05/09/2012, il tesseramento in prestito *on line* dell'atleta, revocava il prestito dalla A.S.D. Termoli Pallavolo al sodalizio A.S. Roma Centro con il reinserimento dell'atleta sul tabulato della prima società cedente e conseguentemente trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati innanzi alla Procura Federale e, successivamente, innanzi a questa Commissione.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il prestito l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli, ovvero di chi ne esercita la potestà genitoriale in caso di minori, prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione possono comunque trovare parziale accoglimento, atteso che dagli atti emerge che la medesima atleta Alessia Cicchitti, con lettera del 10 novembre 2012, ha confermato la sua volontà iniziale di volersi tesserare allenandosi con il sodalizio A.S. Roma Centro, per poi ripensarci, in data 07 settembre 2012, dopo l'avvenuto tesseramento, per cause del tutto contingenti alla propria sfera personale e familiare.

Per tali ragioni, questa Commissione, ritiene la condotta posta in essere dagli incolpati assolutamente priva di dolo, così adeguando la sanzione come in dispositivo, in ragione delle ulteriori circostanze emerse dagli atti del procedimento e del comportamento collaborativo tenuto dagli incolpati innanzi alla Procura Federale e, successivamente, innanzi a questa Commissione.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Marco Albani la sanzione della ammonizione.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma 31-01-2013